

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio gestione risorse idriche	risorseidriche@regione.fvg.it scarichi@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4445 fax + 39 040 377 4410 I - 34132 Trieste, via S. Anastasio 3

Direzione centrale difesa dell'ambiente,  
energia e sviluppo sostenibile  
Servizio autorizzazioni per la prevenzione  
dall'inquinamento  
P.zza Patriarcato, 2  
33100 UDINE  
[saua@regione.fvg.it](mailto:saua@regione.fvg.it)

OGGETTO: D.LGS. 99/92 – D.P.R. 59/13 **IN.ECO. S.R.L.** SEDE: VIA DEL VARMO N. 121, IN  
COMUNE DI COSEANO (UD) – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – MODIFICA  
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN  
AGRICOLTURA.  
FASCICOLO: LLPP-ALPUD/AUA-0-628

Vista la Determinazione della Provincia di Udine n. 2016/321 del 25.01.2016, come modificata dai seguenti provvedimenti:

Determinazione provinciale n. 2016/4396 del 22.08.2016;

Decreto regionale n. 1641/AMB del 22.05.2017;

Decreto regionale n. 3539/AMB del 21.11.2017;

Decreto regionale n. 2673/AMB del 24.07.2018;

Decreto regionale n. 2559/AMB del 14.06.2019;

Decreto regionale n. 222/AMB del 15.01.2020;

Decreto regionale n. 2945/AMB del 27.07.2020;

con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale per la Ditta in oggetto;

Vista la richiesta di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pervenuta presso la Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Autonoma FVG in data 11.09.2020 con prot. n. AMB-GEN-42719-A e prot. n. AMB-GEN-42721-A;

Vista la normativa di settore:

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

- il Decreto Legislativo n. 99 del 27.01.1992 di "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- la Legge n. 130 del 16.11.2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11.01.2013 n. 03/Pres. "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006";
- il Codice di Buona Pratica Agricola di cui al Decreto Ministeriale 19.04.1999;
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- D.M. n. 46 del 01.03.2019 "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza (d'emergenza, operativa e permanente) delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'art. 241 del decreto legislativo 152/2006";
- la L.R. 26/2014 con cui le funzioni per l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all'art. 15 della legge regionale 24/2006, sono state trasferite alla Regione FVG.

Vista tutta la documentazione assunta agli atti ed in particolare:

- la documentazione tecnica allegata all'istanza;
- l'avvio del procedimento amministrativo effettuato dal Servizio Autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento di prot. n. AMB-INT-2020-0013960-P-P del 16/09/2020;
- la seguente documentazione integrativa pervenuta presso la Regione FVG:
  - prot. n. AMB-GEN-2020-44530-A del 22.09.2020;
  - prot. n. AMB-GEN-2020-44527-A del 22.09.2020;
  - prot. n. AMB-GEN-2020-52478-A del 30.10.2020;
  - prot. n. AMB-GEN-2020-53454-A del 04.11.2020;
  - prot. n. AMB-GEN-2020-54179-A del 09.11.2020;

Valutato che:

### **Fanghi**

la ditta non chiede di integrare l'elenco dei fanghi già autorizzati allo spandimento.

### **Terreni**

la ditta chiede di integrare l'elenco dei terreni già autorizzati allo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura, con i seguenti:

APPEZZAMENTO	FOGLIO/MAPPALE	SUPERFICIE EFFETTIVA ha
<b>Bagnaria Arsa App. 1</b>	4/22	0,9380
	4/30	3,4040
	4/31	0,1930
<b>Palmanova App. 1</b>	2/189	0,8379
<b>Palmanova App. 2</b>	7/10	2,6310

<b>Pavia di Udine App. 1</b>	41/58	0
	41/73	0,2670
	41/85	0,1780
	41/86	3,1080
	41/87	0,9840
	41/88	0,8250
	41/100	0,2698
	41/101	0,4150
	41/102 parte	4,6650
	41/102 parte	2,431
	41/150	1,5600
<hr/>		
<b>Santa Maria la Longa App. 1</b>	9/37 parte	3,5000
	9/37 parte	3,0160
	9/124	0,1430
	9/126	0,0060
	9/127	0,0010
<hr/>		
<b>Santa Maria la Longa App. 2</b>	13/15 parte	3,5230
	13/20	0,2010
<hr/>		
<b>Santa Maria la Longa App. 3</b>	13/15 parte	4,0000
	13/25	0,4200
	13/26	1,2740
	13/30	0,9550
	13/31	0,5110
	13/37	2,8470
	13/40	0,3440
	13/41	0,4640
	13/43	0,3650
	13/45	0,1080
	13/52	1,0660
	13/53	1,4080
	13/62	0,4370
	13/65	0,2400
	13/67	1,4150
	13/69	3,3530
	13/75	2,0970
	13/76	1,3820
	13/96	1,9820
	13/98	0,0740
	14/1	1,4490
14/2	1,0110	
14/3	1,0700	
<hr/>		
<b>Santa Maria la Longa App. 4</b>	16/32	1,7177
	16/33	0,6648
	16/107	0,0180
	17/21	1,1550
	17/38	0,6181
	17/41	3,1043
	17/42	3,1570
	17/52	2,8093
	17/53	3,8250
	17/54	0,3290
17/55	1,0430	

	17/56	0,3160
	17/66	3,8430
	17/74	1,6490
	17/75	0,9940
	17/76	1,3050
	17/78	0,0350
	17/81	0,2489
	17/82 parte	4,7990
	17/82	1,0000
	17/83	4,7320
	17/84	0,9750
	17/92	2,4340
	17/96	1,1090
	17/114	0,0098
	17/184	0,0123
	19/35	0,5088
	19/38	4,8230
	19/39	0,5300
	19/50	2,3910
	19/52	0,7010
	19/53	3,250
	19/54	2,5120
	19/100	0,1767
	19/101 parte	3,0328
	19/101 parte	2,4000
<hr/>		
<b>Trivignano Udinese App. 1</b>	11/43	0,7630
	16/12	0,9720
	16/13	0,8930
	16/17	0,6720
	16/51	1,4380
	16/53	1,2360
<hr/>		
<b>Visco App.1</b>	4/232/2	0,1392
	4/232/3	0,0507
	4/232/4	0,0101
	4/253/2	0,1456
	5/286/1	2,8047
	5/286/2	0,0383
	5/288	0,3886
<hr/>		

Valutato di non autorizzare per lo spandimento i seguenti terreni in quanto la concentrazione di nichel è superiore ai limiti consentiti per la concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione;

	<b>Foglio/Mappale</b>	<b>Foglio/Mappale</b>	<b>Foglio/Mappale</b>
<b>Visco App.1</b>	4/232/2	4/232/3	4/232/4
	4/253/2	5/286/1	5/286/2
	5/288		

Valutato di non autorizzare per lo spandimento i seguenti terreni in quanto la superficie effettiva disponibile per lo spandimento è pari a zero:

	<b>Foglio/Mappale</b>
<b>Pavia di Udine App. 1</b>	41/58

Considerato che, per i restanti terreni, per i quali si chiede l'autorizzazione allo spandimento dei fanghi di depurazione:

- sono suddivisi in appezzamenti omogenei come indicato nell'Allegato 2 del D.Lgs. 99/92;
- non ricorrono le condizioni di divieto di cui all'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 99/92;
- le analisi dei terreni sono conformi alle disposizioni ed ai limiti di cui agli Allegati IA e IIA del D.Lgs. 99/92;
- i terreni indicati ricadono in Zona Vulnerabile ai Nitrati, come indicato nel DPR n. 03/Pres./2013;
- la distribuzione dei fanghi avverrà per mezzo trattore- semirimorchio (spargifanghi) - semirimorchio (scarramento/ribaltamento cassoni) - erpice a dischi - aratro per sovrullo, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 99/92;

Ritenuto, per questioni di uniformità degli atti autorizzativi di integrare le prescrizioni autorizzative di cui alla Determinazione provinciale n. 2016/321 del 25.01.2016 e s.m.i., con quelle del presente atto;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione della Provincia di Udine n. 2016/321 del 25.01.2016 e s.m.i.;

- 1) Si autorizza, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 99/92, il Legale Rappresentante pro tempore della ditta **IN.ECO. S.R.L.** con sede in Via Del Varmo, 121 in Comune di Coseano (UD):
- ad integrare l'elenco dei terreni già autorizzati a ricevere i fanghi di depurazione, con quelli di cui all'Allegato 1 del presente parere.

- 2) Non è consentito lo spandimento dei fanghi di depurazione sui seguenti terreni:

	Foglio/mappale	Foglio/mappale	Foglio/mappale
<b>Visco App. 1</b>	4/232/2	4/232/3	4/232/4
	4/253/2	5/286/1	5/286/2
	5/288		
<hr/>			
<b>Pavia di Udine App. 1</b>	41/58		

- 3) Fatti fermi i divieti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 99/92 e nel rispetto delle condizioni per l'utilizzazione di cui all'art. 3 del D.Lgs. 99/92, è consentito applicare sui terreni indicati nell'Allegato 1 al presente parere e con i quantitativi massimi ivi specificati, solo ed esclusivamente i fanghi provenienti dai depuratori di cui alla Determinazione della Provincia di Udine n. 2016/321 del 25.01.2016 e s.m.i.
- 4) I terreni utilizzati per lo spandimento dei fanghi devono essere sottoposti ad analisi, ripetute almeno ogni 3 anni. Le stesse devono essere preventive all'utilizzo del terreno ed eseguite secondo lo schema dell'Allegato IA e IIA del D.Lgs. 99/92.
- 5) Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 99/92, deve essere tenuto un apposito Registro dei Terreni, con pagine numerate progressivamente e timbrate dai competenti uffici della Regione FVG, compilato secondo le modalità indicate nell'Allegato IIIB del D.Lgs. 99/92.
- 6) I fanghi possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 99/92, ed in particolare:
- A. ogni spandimento deve essere preceduto da una analisi rappresentativa della partita di fango da utilizzare;

- B. in alternativa i fanghi possono essere analizzati:
    - ogni 3 mesi per gli impianti con potenzialità > 100.000 a.e.;
    - ogni 6 mesi per gli impianti con potenzialità compresa fra i 100.000 e i 5.000 a.e.;
    - ogni anno per gli impianti con potenzialità <5.000 a.e.;
    - ogni qualvolta intervengano cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate;
  - C. devono rispettare le caratteristiche di concentrazione dei metalli presenti e garantire le caratteristiche agronomiche e microbiologiche indicate nell'Allegato IB del D.Lgs. 99/92;
  - D. devono essere analizzati secondo lo schema dell'Allegato IIB del D.Lgs. 99/92
  - E. devono rispettare inoltre i limiti previsti all'art. 41, comma 1, della Legge n. 130/2018.
- 7)** I quantitativi massimi di fango utilizzabili nel triennio per ogni appezzamento sono quelli indicati nell'Allegato 1. I quantitativi realmente utilizzabili devono tenere conto dei limiti imposti ai fertilizzanti dal D.P.R. 11.01.2013 n. 03/Pres.
- 8)** Ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 99/92 ogni operazione di spandimento deve essere notificata almeno 10 giorni prima alla Regione FVG Servizio gestione risorse idriche ed al Comune di competenza, fornendo le seguenti informazioni:
- A. gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
  - B. i certificati analitici dei fanghi o i loro riferimenti (n°, data, laboratorio, ecc.) qualora già in possesso dalla P.A.;
  - C. l'identificazione degli appezzamenti sui quali si intende applicare i fanghi;
  - D. i dati analitici dei terreni, o i loro riferimenti (n°, data, laboratorio, ecc.) qualora già in possesso dalla P.A.;
  - E. le colture in atto e quelle previste;
  - F. le date previste per l'utilizzo dei fanghi;
  - G. il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i fanghi;
  - H. il titolo di disponibilità dei terreni ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (si ricorda che le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rilasciate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del 1° comma dell'art. 41 del medesimo decreto, hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio quando disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore).
- 9)** La notifica di cui al precedente punto 8), può essere effettuata anche semestralmente purché essa venga contestualmente aggiornata con un programma settimanale contenente le informazioni di cui alle lettere A), C), D), E), F). Tali aggiornamenti dovranno pervenire per via telematica (PEC). Qualunque ulteriore modifica dovrà essere comunque notificata prima dello spandimento.
- 10)** È fatto obbligo di rispettare limiti e prescrizioni già riportate nell'autorizzazione di cui al Decreto n. 2016/321 del 25/01/2016 e successive modifiche ed integrazioni e le seguenti ulteriori prescrizioni:
- A. non è consentito applicare durante il triennio, sui terreni indicati nell'Allegato 1, dosi di sostanza secca superiori alle quantità stabilite nella tabella stessa. Se l'utilizzazione avviene in unica soluzione (assicurando comunque la buona pratica agricola) l'appezzamento non potrà, fino alla fine del triennio, essere interessato da nuovi spargimenti. Ad esito positivo del controllo sulle analisi triennali, l'utilizzatore potrà continuare l'attività di distribuzione dei fanghi per un nuovo triennio sempre nell'arco di validità dell'autorizzazione. Se nel corso del triennio quest'ultima viene a scadere, per il proseguo delle operazioni deve essere rilasciato

nuovo provvedimento. Per calcolare la quantità di sostanza secca utilizzabile in un dato momento, occorre sottrarre alla quantità triennale autorizzata quanto già sparso su quella zona nell'arco del trascorso triennio. Questa condizione deve essere rispettata anche se il triennio ricade nel periodo di validità di due autorizzazioni;

- B. i fanghi non possono essere utilizzati qualora:
- l'impianto di depurazione non sia in possesso di autorizzazione allo scarico, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/06, in corso di validità;
  - non ricorrano le condizioni disposte al precedente punto 6);
- C. i terreni per lo spandimento dei fanghi non possono essere utilizzati qualora:
- le analisi di cui al precedente punto 3) non siano in corso di validità;
- D. l'applicazione dei fanghi dovrà avvenire seguendo i criteri dettati dal Codice di Buona Pratica Agricola (D.M. 19/4/1999). Durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno. Durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, deve essere evitata la diffusione di aerosol, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione. In ogni caso l'applicazione dei fanghi deve essere sospesa durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa;
- E. l'applicazione dei fanghi sui terreni agricoli non deve comprendere altre attività quali movimento terra, riordini fondiari, ecc. e deve essere inoltre effettuata osservando le seguenti fasce di rispetto:
- 30 m dal ciglio di strade provinciali o regionale;
  - 50 m dalle costruzioni di civile abitazione;
  - 200 m di raggio dai punti di emungimento di acque destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/06;
  - 30 m da corsi d'acqua superficiali;
  - 5 m da canalette di scolo delle acque;
  - 5 m dalle sponde di corsi d'acqua non significativi.

- 11)** Rimangono salve le disposizioni previste dalle altre norme vigenti e diverse da quelle citate in premessa.

Il Direttore del Servizio  
Gestione Risorse Idriche  
Ing. Paolo De Altì

*(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/05)*

---

Responsabile del procedimento:

Maurizio Pessina, tel. 0432/279819

Copia analogica conforme di originale informatico firmato digitalmente conservato presso la Regione A. Friuli Venezia Giulia.

<b>ELENCO TERRENI DA AUTORIZZARE</b>					
<b>N.</b>	<b>Comune</b>	<b>Appezamento n.</b>	<b>Superficie ha</b>	<b>Coltura prevista</b>	<b>Quantità in t di ss</b>
1	BAGNARIA ARSA	BAGNARIA ARSA APP. 1	4.53 ettari	Triticale, Frumento, Mais, Soia, Erba medica	102,0375
2	PALMANOVA	PALMANOVA App.1	0.8379 ettari	Triticale, Frumento, Mais, Soia, Erba medica	18,85275
3	PALMANOVA	PALMANOVA App.2	2.6310 ettari	Triticale, Frumento, Mais, Soia, Erba medica	59,175
4	PAVIA DI UDINE	PAVIA DI UDINE App.1	14,4149 ettari	Triticale, Frumento, Mais, Soia, Erba medica	324,33525
5	SANTA MARIA LA LONGA	SANTA MARIA LA LONGA App.1	6.66 ettari	Triticale, Frumento, Mais, Soia, Erba medica	149,985
6	SANTA MARIA LA LONGA	SANTA MARIA LA LONGA App.2	3,7240 ettari	Triticale, Frumento, Mais, Soia, Erba medica	55,86
7	SANTA MARIA LA LONGA	SANTA MARIA LA LONGA App.3	28,2720 ettari	Triticale, Frumento, Mais, Soia, Erba medica	636,12
8	SANTA MARIA LA LONGA	SANTA MARIA LA LONGA App.4	59.3035 ettari	Triticale, Frumento, Mais, Soia, Erba medica	1334.3287
9	TRIVIGNANO UDINESE	TRIVIGNANO UDINESE App.1	5.974 ettari	Triticale, Frumento, Mais, Soia, Erba medica	134,415

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Alla  
IN.ECO. S.R.L.  
in.eco.srl@pec.it  
geodesiasrlud@pec.it

Al Servizio Gestione Risorse Idriche  
scarichi@regione.fvg.it

p.c. Allo Sportello Unico Attività Produttive  
del Comune di Coseano  
suap.friulicollinare@certgov.fvg.it

p.c. All'ARPA FVG  
arpa@certregione.fvg.it

**LLPP-ALPUD/AUA - o - 628** (che si prega di citare in tutte le future comunicazioni)

Oggetto: DPR n. 59/2013 e s.m.i. – Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 321 del 25/01/2016.

Impresa: IN.ECO. S.R.L.

Sede: via del Varmo n. 121, Coseano (UD)

**Invio decreto di conclusione positiva della Conferenza di Servizi**

Relativamente alla pratica in oggetto con la presente si trasmette il decreto di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, adottato da questo Servizio della Direzione Centrale Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione FVG con decreto n. 4505/AMB del 13/11/2020 con il relativo allegato.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Francesca Goia

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Responsabile del procedimento e referente per l'istruttoria: Francesca Goia, Piazza Patriarcato 3, Udine –  
tel. 0432279884, francesca.goia@regione.fvg.it

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

DPR n. 59/2013 e s.m.i. – Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 321 del 25/01/2016. Decreto di conclusione positiva della Conferenza di Servizi. Ditta IN.ECO. S.R.L. (C.F. 01576620304), sede in via del Varmo n. 121, Comune di Coseano (UD).

Domanda del 11/09/2020.

Fascicolo pratica: LLPP-ALPUD/AUA - 0 - 628.

### Il Direttore di Servizio

#### 1. Normativa

- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i. "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" da ultimo modificata con la L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

#### 2. Fatto

La Ditta IN.ECO. S.R.L., con sede in via del Varmo n. 121, Comune di Coseano, in data 25/01/2016 ha ottenuto l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 321 in sostituzione del seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di competenza regionale.

Successivamente l'AUA è stata aggiornata con i provvedimenti n. 4396 del 22/08/2016, n. 1641/AMB del 22/05/2017, n. 3539/AMB del 21/11/2017, n. 2673/AMB del 24/07/2018, n. 2559/AMB del 14/06/2019, n. 222/AMB del 15/01/2020, n. 2945/AMB del 27/07/2020.

In data 11/09/2020, la Ditta, nella persona del Gestore pro tempore dell'impianto, ha

presentato istanza di modifica non sostanziale della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale, corredata dalla relativa documentazione tecnica, relativamente al titolo abilitativo per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, recante integrazione terreni.

In merito si precisa che:

- l'istanza è pervenuta in data 11/09/2020 alla Direzione Centrale Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, assunta ai prot. n. AMB-GEN-2020-42719 e n. AMB-GEN-2020-42721;
- tutta la documentazione relativa alla pratica è contenuta nel fascicolo informatico LLPP-ALPUD/AUA - 0 - 628;
- il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, ufficio AUA, della Direzione Centrale Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile quale Autorità competente, con nota prot. n. AMB-GEN-2020-43546 del 16/09/2020, ha comunicato l'avvio del procedimento e l'indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata in modalità asincrona, invitando i soggetti competenti in materia ambientale, definiti dal DPR 59/2013, ad esprimersi in merito ai titoli abilitativi sopra citati. Contestualmente è stato richiesto alla ditta di perfezionare l'istanza con elementi di carattere amministrativo;
- la ditta con note assunte ai prot. AMB-GEN-2020-44527 e AMB-GEN-2020-44530 del 22/09/2020 ha restituito a perfezionamento dell'istanza la documentazione sottoscritta con firma digitale;
- la ditta ha trasmesso direttamente in Regione integrazioni volontarie acquisite ai prot. n. AMB-GEN-2020- 52478 del 30/10/2020, n. AMB-GEN-2020- 53454 del 4/11/2020 e n. AMB-GEN-2020-54179 del 9/11/2020, trasmesse dallo scrivente Servizio agli enti coinvolti nel procedimento rispettivamente con note prot. n. 52911 del 2/11/2020, n. 53807 del 5/11/2020 e n. 54267 del 9/11/2020;
- l'Autorità competente ha ottenuto i pareri espressi e positivi, agli atti dell'ufficio, da parte dei seguenti soggetti competenti: Servizio gestione risorse idriche (prot. n. AMB-GEN-2020-54988 del 11/11/2020).

L'Autorità Competente ha ritenuto pertanto di adottare il presente decreto di conclusione positiva della Conferenza.

### **3. Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni settoriali**

Ai fini del rilascio della modifica non sostanziale di AUA, tutta la documentazione prodotta dall'impresa e trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive è stata esaminata, come previsto dall'art. 3 del DPR 59/2013, dai seguenti Soggetti competenti:

- Il Servizio gestione risorse idriche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. ARPA FVG ed il SUAP del Comune di Coseano sono stati informati sul procedimento.

### **4. Motivazione**

La decisione relativa all'adozione della modifica non sostanziale di AUA si fonda sulla presenza dei pareri in ordine alle autorizzazioni settoriali dei soggetti competenti ed in particolare:

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di competenza regionale, rilasciato con nota prot.n. AMB-GEN-2020-54988 del 11/11/2020.

Visto quanto sopra e richiamate le Delibere della Giunta Regionale n. 1350 del 19/07/2018 e n. 1432 del 25/09/2020;

## **decreta**

- 1. Di adottare**, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, la conclusione positiva della Conferenza di Servizi che costituisce modifica non sostanziale dell'AUA n. 321 del 25/01/2016 e s.m.i. ai sensi del D.P.R. 59/2013 a favore dell'impresa IN.ECO. S.R.L., con

sede in via del Varmo n. 121, Comune di Coseano, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di competenza regionale, alle condizioni contenute nell'allegato "ALLEGATO\_MNS NOV2020 FANGHI" al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Si conferma, per quanto non modificato dal presente decreto, ogni altro contenuto del provvedimento n. 321 del 25/01/2016 e s.m.i., ivi compresa la validità temporale.

- 2. Il presente provvedimento viene trasmesso** alla ditta richiedente, ai Soggetti competenti e per conoscenza allo Sportello Unico competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13.
- 3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso** nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua ricezione.

Il Direttore di Servizio  
dott. Glauco Spanghero

*(documento informatico sottoscritto digitalmente  
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/05)*

Notifica invio comunicazione tramite pec:

- Il documento è stato inviato ai seguenti destinatari:
  - IN.ECO.SRL@PEC.IT / IN.ECO.SRL@PEC.IT
- Data invio: 13/11/2020
- Amministrazione mittente: REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE (amb/r\_friuve)
- Protocollo in uscita: amb/2020/0055459
- Oggetto: LLPP-ALPUD/AUA - 0 - 628 (che si prega di citare in tutte le future comunicazioni)  
Oggetto: DPR n. 59/2013 e s.m.i. – Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 321 del 25/01/2016.  
Impresa: IN.ECO. S.R.L.  
Sede: via del Varmo n. 121, Coseano (UD)  
Invio decreto di conclusione positiva della Conferenza di Servizi
- Documenti interni:
  - TRASMISSIONE DECRETO MNS INECO.PDF  
F3F42027719B571E949943F6BB43CF93E76EFE914233BB26A7444D1E697E8072
  - ALLEGATO\_MNS NOV2020 FANGHI [1.0].PDF  
0B1A7867D0E43AF3204CBF1AAEC4F5F377161B54C8403197C650A3B5D478697C
  - DECRETO AUA MNS NOV20 INECO [1.0].PDF  
6214B34A90E5B247AED15F459E7F530E88BA39577FD92410B227A59EB359CA52